

F.I.Bi.S. FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**S T A T U T O****(Approvato dall'assemblea Nazionale F.I.Bi.S. in attesa di approvazione del C.O.N.I.)****INDICE****TITOLO I****COSTITUZIONE e FINALITA'**

Articolo 1	COSTITUZIONE
Articolo 2	FINI ISTITUZIONALI
Articolo 3	ATTIVITA' AGONISTICA
Articolo 4	DURATA E SEDE

TITOLO II**AFFILIATI E TESSERATI**

Articolo 5	AFFILIATI
Articolo 6	DOVERI DEGLI AFFILIATI
Articolo 7	DIRITTI DEGLI AFFILIATI
Articolo 8	RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE
Articolo 9	CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.Bi.S.
Articolo 10	FUSIONE
Articolo 11	I TESSERATI
Articolo 12	DOVERI DEI TESSERATI
Articolo 13	DIRITTI DEI TESSERATI
Articolo 14	TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE
Articolo 15	SANZIONI

TITOLO III**ORDINAMENTO****CAPO 1° - ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

Articolo 16	ORGANI ED ORGANISMI DELLA F.I.Bi.S.
-------------	-------------------------------------

CAPO 2° - ORGANI FEDERALI**SEZ. I – ORGANI CENTRALI**

Articolo 17	L'ASSEMBLEA NAZIONALE
Articolo 18	CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI
Articolo 19	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Articolo 20	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
Articolo 21	PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO
Articolo 22	COMMISSIONE VERIFICA POTERI
Articolo 23	MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 24	MODIFICHE DELLO STATUTO
Articolo 25	SCIoglimento DELLA F.I.Bi.S.
Articolo 26	PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI A CARICHE ELETTIVE NELLE ASSEMBLEE
Articolo 27	IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
Articolo 28	IL CONSIGLIO FEDERALE
Articolo 29	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
Articolo 30	COMPETENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE
Articolo 31	DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE
Articolo 32	INTERGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
Articolo 33	IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Articolo 34	IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 35	COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 36	SOSTITUZIONI

SEZ.II – ORGANI TECNICI FEDERALI

Articolo 37	I RESPONSABILI NAZIONALI DI SEZIONE (R.N.S.)
-------------	--

SEZIONE III – ORGANI PERIFERICI

Articolo 38	L'ASSEMBLEA REGIONALE
Articolo 39	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Articolo 40	IL COMITATO REGIONALE
Articolo 41	IL DELEGATO REGIONALE
Articolo 42	L'ASSEMBLEA PROVINCIALE
Articolo 43	IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE
Articolo 44	IL COMITATO PROVINCIALE
Articolo 45	IL DELEGATO PROVINCIALE

SEZ. IV – ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 46	PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE
Articolo 47	LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE
Articolo 48	LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
Articolo 48 bis	GIUDICE UNICO SPORTIVO (G.US.)
Articolo 49	IL GIUDICE UNICO SPORTIVO REGIONALE (G.U.S.R.)
Articolo 50	IL PROCURATORE FEDERALE
Articolo 51	RIABILITAZIONE

SEZ. V – ALTRI ORGANISMI

Articolo 52	LA SEGRETERIA FEDERALE
Articolo 53	NOMINA DELLE COMMISSIONI FEDERALI
Articolo 54	COMMISSIONE PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE GIOVANILE
Articolo 55	COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE NAZIONALE

TITOLO IV**CARICHE FEDERALI**

Articolo 56	REQUISITI DI ELEGGIBILITA'
Articolo 57	INCOMPATIBILITA'
Articolo 58	DURATA DELLE CARICHE

TITOLO V

PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

- Articolo 59 PATRIMONIO
Articolo 60 ESERCIZIO FINANZIARIO

TITOLO VI

NORME GENERALI

- Articolo 61 VINCOLO DI GIUSTIZIA
Articolo 62 CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE
Articolo 63 TRIBUNALE NAZIONALE ARBITRATO
Articolo 64 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Articolo 65 DISPOSIZIONE FINALE

STATUTO

(Approvato dall'assemblea Nazionale F.I.Bi.S. in attesa di approvazione del C.O.N.I.)

TITOLO I

COSTITUZIONE, e FINALITA'

Articolo 1 – COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Biliardo Sportivo (F.I.Bi.S.) è costituita da tutte le società e associazioni ad essa regolarmente affiliate costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289/02 e successive modificazioni, che abbiano sede sportiva in Italia e praticano nel territorio nazionale lo sport del Biliardo nelle sue diverse specialità e modalità tecniche senza fini di lucro. La FIBIS riconosce e disciplina le seguenti specialità: stecca, carambola, pool/snooker, bocchette.
La F.I.Bi.S. è una associazione senza fini di lucro con **personalità** giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 15/04.
2. La FIBIS, riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I. **in qualità di disciplina associata al C.O.N.I.**, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
3. La F.I.Bi.S. è affiliata alla W.C.B.S. (World Confederation of Billiard Sports), la quale è riconosciuta dal C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale).
4. **La F.I.Bi.S. è affiliata alla U.M.B. (Union Mondiale de Billard), alla E.C.B.S. (European Confederation of Billiard Sports), alla C.E.B. (Confédération Européenne de Billard) delle quali accetta Statuti e Regolamenti, proponendosi di richiedere ed ottenere il riconoscimento di ogni altra federazione internazionale riconosciuta dal CIO volta all'organizzazione delle diverse specialità del biliardo sportivo, ed è la sola qualificata a disciplinare lo sport del biliardo e a rappresentarlo in campo nazionale e internazionale.**
5. La F.I.Bi.S. svolge attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle federazioni internazionali purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
Lo statuto, i Regolamenti, le norme e le decisioni delle Federazioni Internazionali, del CIO, del CONI, sono considerati parte integrante dello Statuto Federale e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi affiliati e tesserati.
6. La F.I.Bi.S. è retta da norme statutarie e regolamentari fondate sul principio della democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
7. La F.I.Bi.S. persegue lo scopo della prevenzione e della repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, nell'ambito di quanto previsto **nelle Norme Sportive Antidoping del CONI alle quali la FIBIS aderisce integralmente.**
8. L'attività della F.I.Bi.S. è estranea a ogni influenza di religione, politica e razza.
9. L'attività del biliardo sportivo è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica .

Articolo 2 – FINI ISTITUZIONALI

1. Sono fini istituzionali della F.I.Bi.S. l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del biliardo, in tutte le sue forme e manifestazioni nel territorio nazionale, nonché la partecipazione all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla U.M.B., dalla W.P.A., dalla E.C.B.S., dalla C.E.B. e dalla E.P.B.F. **nonchè da ogni altra federazione internazionale avente il riconoscimento del CIO.**
2. La F.I.Bi.S. prevede l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

Articolo 3 – ATTIVITA' AGONISTICA

1. L'attività agonistica promossa, indetta e/o organizzata dalla Federazione dovrà svolgersi in conformità alle normative e ai regolamenti nazionali e internazionali.
2. Ogni attività agonistica dovrà svolgersi con biliardi, attrezzature e accessori preventivamente omologati.
3. La Federazione impartirà, tramite proprie delibere, le modalità specifiche e le procedure da seguire per richiedere l'omologazione dei prodotti e delle attrezzature inerenti all'attività agonistica.

Articolo 4 – DURATA e SEDE

1. La F.I.Bi.S. ha durata illimitata e la sua sede è a Milano

TITOLO II

AFFILIATI e TESSERATI

Articolo 5 – AFFILIATI

1. Le associazioni e le società, di cui all'art. 1, comma 1, che intendono praticare, senza scopo di lucro, lo sport del biliardo nell'ambito della F.I.Bi.S., devono affiliarsi alla stessa, secondo le procedure previste dal regolamento organico.
2. L'affiliazione decorre dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno.
3. Gli enti di cui al primo comma, che di seguito potranno essere indicati come "affiliati", sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Coni o da parte del Consiglio federale della F.I.Bi.S., se delegato dal primo.

Gli affiliati, ai fini del loro riconoscimento, devono essere retti da statuti e regolamenti interni, che saranno approvati dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa., ispirati al principio democratico e di pari opportunità in conformità alle previsioni di cui all'art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI di cui all'art. 6, 4 comma, lettera b) dello statuto del CONI.

Gli statuti societari devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione, stante la necessità di tale disposizione per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.

Gli statuti dovranno, inoltre, salvaguardare i diritti dei tesserati, aventi diritto al voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle assemblee federali.

Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.

4. Gli statuti e gli atti costitutivi degli affiliati, costituiti in forma di società di capitale, dovranno espressamente prevedere l'assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge, a pena di non accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione.
5. Requisito ulteriore per ottenere l'affiliazione è il tesseramento di almeno 15 (quindici) soci, compresi i Dirigenti, **i soci ordinari, gli atleti (esclusi gli atleti di quarta categoria e juniores) ed i tecnici.**
6. Non verranno accettati rinnovi di affiliazioni di C.S.B. (**Centro Biliardo Sportivo**) che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la FIBiS relative alle stagioni sportive precedenti.
7. **Le associazioni sportive dovranno indicare la sede ove viene svolta l'attività sportiva e la presenza in tale luogo di attrezzature omologate. L'attività sportiva potrà essere svolta unicamente in locali in regola con la normativa nazionale in materia di luoghi aperti al pubblico.**

Articolo 6 – DOVERI degli AFFILIATI

1. Gli affiliati entrano a far parte della FIBIS. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e riaffiliazione, previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
2. **Il mancato versamento della quota rende inammissibile la domanda di affiliazione.**
3. Gli affiliati assumono l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti della F.I.Bi.S., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e di adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
4. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa italiana.

Art. 7 – DIRITTI degli AFFILIATI

1. Gli affiliati hanno il diritto di:

- a) prendere parte alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) partecipare all'attività internazionale nel rispetto delle norme emanate dagli Organi
- c) federali, dal C.O.N.I., dal C.I.O. e dalle Federazioni internazionali;
- d) organizzare manifestazioni in conformità alle disposizioni federali, tesserare Atleti, iscriversi a tornei e campionati indetti dalla Federazione, secondo le rispettive specifiche norme, sia generali che particolari emanate dagli Organi competenti;
- e) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.Bi.S.

Articolo 8 – RINNOVO dell'AFFILIAZIONE

1. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione **entro il 31 dicembre di ciascun anno** nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.

Articolo 9 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA alla F.I.Bi.S.

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.Bi.S. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva assoluta durante due anni sportivi federali consecutivi;
 - d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, irrogata dagli Organi di giustizia;
 - e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.
2. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI **che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.**
3. In caso di cessazione, gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Bi.S. e agli altri affiliati
4. I componenti l'ultimo Consiglio direttivo degli affiliati cessati saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.
5. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre associazioni sino all'adempimento del precitato obbligo.
6. La cessazione di appartenenza alla F.I.Bi.S. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Articolo 10 – FUSIONE

1. La fusione di due o più affiliati può effettuarsi secondo le norme del Regolamento organico.

Articolo 11 – I TESSERATI

1. Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) i Dirigenti federali;
 - c) i Dirigenti sociali;
 - d) gli Ufficiali di gara;
 - e) i Tecnici;
 - f) i Membri onorari;
 - g) i Soci degli affiliati;
2. Il tesseramento degli Atleti, dei Soci degli affiliati, dei Soci sostenitori, dei Dirigenti sociali e dei Tecnici è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza; il tesseramento dei Dirigenti federali è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento degli Ufficiali di Gara è valido dal momento dell'inquadramento nel ruolo federale ; il tesseramento dei membri onorari è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea nazionale.
3. **Il vincolo sportivo degli Atleti ha la durata di anni uno ad eccezione della categoria juniores per la quale il vincolo è fissato in anni tre. Il Regolamento organico federale prevede altresì le modalità di svincolo.**
4. **Hanno facoltà di tesserarsi alla F.I.Bi.S. persone di ambo i sessi di nazionalità italiana o straniera con residenza italiana di età compresa tra quelle previste da ciascuna categoria federale, immuni da provvedimenti di radiazione emessi dalla F.I.Bi.S. o da altri organismi o federazioni sportive riconosciuti dal CONI.**
5. E' inibito il tesseramento:
 - a) alle persone che non abbiano i requisiti del presente statuto;
 - b) alle persone che risultano essere destinatarie di provvedimenti disciplinari emessi da altri enti riconosciuti dal CONI;**
 - c) alle persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Articolo 12 – DOVERI dei TESSERATI

1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall' Articolo 6 del presente Statuto e da quanto disciplinato dal Regolamento organico.
2. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.
3. Gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
4. **Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della F.I.Bi.S.**

Articolo 13 – DIRITTI dei TESSERATI

1. I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - c) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.Bi.S. in materia.
2. E' riconosciuto l'elettorato attivo agli atleti ed ai tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.
3. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono coloro che, eletti in assemblee regionali formate da tutti i tesserati aventi diritto al voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali. Detti rappresentanti restano in carica per un quadriennio olimpico.
5. Gli atleti e i tecnici eleggeranno per ogni regione e in ognuna delle province autonome di Trento e Bolzano **un numero di rappresentanti in quota atleti e in quota tecnici pari rispettivamente al 20% e al 10% degli aventi diritto di voto in assemblea**, garantendo a tal fine un'equa rappresentanza per entrambi i sessi.
6. **La F.I.Bi.S. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, con specifiche norme per la compilazione delle classifiche.**

Articolo 14 – TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento organico. Il tesseramento è valido dal 1 settembre al 31 agosto, **e dovrà essere rinnovato annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno.**
2. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di giustizia federali;
 - c) nei casi previsti dall'Articolo 9.
 - d) **In caso di dimissioni o di mancato rinnovo della tessera.**

Articolo 15 – SANZIONI

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.Bi.S. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e regolamenti federali.
2. Gli affiliati, inoltre, possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.
3. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di giustizia federale.

TITOLO III

ORDINAMENTO

CAPO 1° - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 16 – ORGANI e ORGANISMI della F.I.Bi.S.

1. Gli Organi della F.I.Bi.S. si distinguono in:

A) Organi centrali:

- l'Assemblea nazionale.;
- il Presidente della Federazione;
- il Consiglio federale;
- il Consiglio di presidenza;
- il Collegio dei revisori dei conti.

B) Organi tecnici federali

- i Responsabili nazionali di Sezione.

C) Organi periferici

- l'Assemblea regionale;
- il Presidente del Comitato regionale;
- il Comitato regionale;
- il Delegato regionale;
- l'Assemblea provinciale;
- il Presidente del Comitato provinciale;
- il Comitato provinciale;
- il Delegato provinciale.

D) Organi di giustizia

- la Commissione d'appello federale;
- **la Commissione di giustizia e disciplina;**
- il Giudice unico sportivo regionale;
- l'Ufficio del Procuratore federale.

2. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la F.I.Bi.S. si avvale dei seguenti organismi:

- la Segreteria federale;
- le Commissioni federali;
- la Commissione per la promozione del settore giovanile;
- la Commissione **tecnica arbitrale;**

CAPO 2° – ORGANI FEDERALI

SEZ. I – ORGANI CENTRALI

Articolo 17 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale degli aventi diritto al voto è il supremo Organo della Federazione: a essa spettano poteri deliberativi.
2. Essa è composta dai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo degli stessi, regolarmente tesserati alla F.I.Bi.S.
E' altresì composta dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici appartenenti alle Società affiliate, **aventi diritto di voto**, ed eletti nell'ambito delle assemblee regionali elettive.
3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli affiliati che **alla data di convocazione dell'assemblea siano in regola con il versamento delle quote di affiliazione** e che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di dodici (12) mesi precedenti la data di celebrazione, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ai sensi dell'art.21 **ed a condizione che alla data di convocazione dell'assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale federale.**

4. E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione a tempo irrogati dagli organi di giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
5. In ossequio al principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori assembleari, nelle Assemblee elettive nazionali, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di società aventi diritto al voto e appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti, ai componenti il Consiglio direttivo che li sostituiscono in numero di:
 - 1 (una) delega, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 - 2 (due) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 3 (tre) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 500 associazioni e società votanti;
 - 4 (quattro) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1000 associazioni e società votanti;
 - 5 (cinque) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - 6 (sei) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 2000 associazioni e società votanti;
 - 7 (sette) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 2000 associazioni e società votanti;
6. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito delle assemblee regionali, in caso di impedimento a partecipare all'assemblea nazionale, vengono sostituiti dal primo dei non eletti delle rispettive categorie.
7. I Membri del Consiglio federale, i Consiglieri e i Presidenti dei Comitati regionali, i Presidenti dei Comitati provinciali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
8. L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi
9. L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria. In detti casi l'assemblea deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.

E' altresì convocata nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio federale approvato dal Consiglio Federale.

In tale caso l'assemblea è costituita dai soli affiliati aventi diritto al voto.
10. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea che provvede, altresì, a eleggere un Ufficio di presidenza secondo le modalità indicate nel Regolamento organico.
11. Funge da Segretario il Segretario generale.

Articolo 18 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L'assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata telegramma, posta elettronica o altro mezzo purchè consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione agli aventi diritto al voto almeno **trenta** giorni prima della data stabilita. **L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto a voto.**

2. L'assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della Fibis, è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino **la maggioranza** degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti in assemblea.
3. Per le sole Assemblee nazionali elettive, ordinarie e straordinarie, il quorum di seconda convocazione è stabilito in un terzo degli aventi diritto a voto.
4. **Avverso la validità dell'assemblea, ogni avente diritto di voto potrà ricorrere alla commissione di giustizia e disciplina federale entro sette giorni dallo svolgimento della stessa.**
5. **In caso di mancata o errata attribuzione del diritto di voto potrà essere proposto ricorso alla commissione di giustizia e disciplina federale fino a cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.**

Articolo 19 – COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1. L'assemblea nazionale in seduta ordinaria:
 - a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati
 - b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici; i consiglieri federali di specialità e quelli in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti; i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel numero di sua spettanza
 - c) conferisce cariche "ad honorem"
 - d) delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno

Articolo 20 – COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1. L'Assemblea nazionale straordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, nell'ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato quadriennale, il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio federale;
 - b) elegge i singoli componenti del Consiglio federale, e/o **il Presidente e i membri** del Collegio dei revisori dei conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli stessi secondo quanto previsto dagli Articoli 32 e 36 del presente Statuto;
 - c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
 - d) delibera sullo scioglimento della Federazione;
 - e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell'Assemblea ordinaria, fatte salve le modalità e le procedure richieste dal presente Statuto.

Articolo 21 – PARTECIPAZIONE alla ASSEMBLEA e DIRITTO di VOTO

1. Partecipano inoltre, senza diritto al voto, il Presidente della F.I.Bi.S., i membri del Consiglio federale, il Collegio dei revisori dei conti, gli Organi nazionali e periferici e il Segretario generale **ed i candidati alle cariche elettive.**
2. Possono assistere eventuali altri soggetti che il Presidente o il Consiglio federale ritenessero opportuno invitare.
3. Per attività sportiva stabilita dai programmi federali deve intendersi la partecipazione a qualsivoglia campionato e/o gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione a **livello nazionale, regionale o provinciale**

4. La F.I.Bi.S. è titolare del controllo diretto sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione degli affiliati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.
5. Per acquisire il diritto di voto può essere sufficiente anche la sola partecipazione a gare e/o campionati indetti a livello provinciale.

Articolo 22 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI e COMMISSIONE SCRUTINIO

1. La Commissione verifica poteri è presieduta dal Presidente della Commissione di giustizia e disciplina o dal Presidente della Commissione di appello federale.
La composizione e i poteri della Commissione verifica poteri sono disciplinati dal Regolamento organico.
2. I candidati alle cariche federali non possono far parte della Commissione verifica poteri e della Commissione scrutinio.

Articolo 23 – MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. **Ogni avente diritto al voto esprime un solo voto.**
2. L'Assemblea nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente con la **maggioranza dei voti** presenti o rappresentati in assemblea, salvo che per l'ipotesi di scioglimento della F.I.Bi.S. e per modifiche dello Statuto.
3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 (un terzo) degli affiliati, atleti e tecnici.
4. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, secondo le modalità previste dal Regolamento organico, fatta eccezione per l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente, dal Segretario della F.I.Bi.S. o da chi ne fa le veci e dalla Commissione di scrutinio), che può essere eletto per acclamazione all'unanimità.
5. La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento delle cariche "ad honorem".

Articolo 24 – MODIFICHE dello STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più 1 (uno) degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto di voto.
2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Il Consiglio federale può indire l'Assemblea nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione su propria proposta di modifica allo Statuto.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea nazionale straordinaria, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche allo Statuto è valida con la presenza di almeno **un terzo degli aventi diritto al voto** (affiliati atleti e tecnici).
6. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto, sono necessari i 2/3 (due terzi) dei voti dei partecipanti all'Assemblea.
7. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Articolo 25 – SCIOGLIMENTO della F.I.Bi.S.

1. Nell'ipotesi di scioglimento della F.I.Bi.S. si applicano le disposizioni dell'art.21 c.c.

Articolo 26 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI A CARICHE ELETTIVE NELLE ASSEMBLEE

- 1 Le candidature alle cariche nazionali e periferiche devono essere presentate singolarmente **venti** giorni prima dell'assemblea presso le segreterie degli Organi per i quali si concorre sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto (affiliati ,atleti e tecnici) appartenenti alla rispettiva categoria per la quale il candidato si presenta, non inferiore a 6 (sei) per le elezioni a cariche nazionali, non inferiore a 3 (tre) per le elezioni a cariche regionali e 1 (uno) per le elezioni e cariche provinciali. Chi si candida quale consigliere in quota affiliati, non può candidarsi in quota atleti o tecnici.
- 2 E', nello stesso termine, presentata singolarmente la candidatura a presidente o a membro del Collegio dei revisori dei conti.
- 3 Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa assemblea. Le candidature devono essere presentate a mezzo raccomandata (fa fede la data di spedizione) con ricevuta di ritorno, a mezzo telefax, e-mail o telegramma (in tali casi dovrà essere successivamente inviato anche il documento con firma in originale), oppure a mano presso la sede nazionale. In quest'ultimo caso la Segreteria sarà tenuta a rilasciare ricevuta con data di ricevimento. Qualora la candidatura sia inviata tramite fax o telegramma il testo dovrà contenere tutti i dati previsti dal comma 4 al fine di consentire la verifica con la documentazione originale inviata successivamente. Non saranno ritenute valide le candidature mancanti di tali dati.
- 4 La candidatura alla carica di Presidente Federale deve essere sottoscritta da almeno 10 affiliati aventi diritto al voto, 6 atleti e 6 tecnici; per il Presidente Regionale almeno 4 per ogni categoria e per il Presidente provinciale almeno 3 per categoria.
Tutti gli atleti e i tecnici possono sottoscrivere le candidature a condizione che appartengano a società affiliate aventi diritto di voto.
- 5 Ogni candidato deve sottoscrivere personalmente la candidatura in segno di accettazione
- 6 Ogni avente diritto al voto, può presentare un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione.
- 7 Gli Ufficiali di gara che presentano la candidatura a cariche elettive centrali o periferiche si intendono automaticamente e temporaneamente sospesi dall'attività. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.
8. **Nel caso in cui la segreteria generale ravvisi illegittimità della candidatura, comunica senza ritardo il rigetto all'interessato il quale potrà proporre entro quarantotto ore ricorso alla commissione di giustizia e disciplina che decide entro quarantotto ore dalla ricezione del ricorso.**
9. Il Presidente federale è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengono il maggior numero di voti .
10. **Ove il candidato alla Presidenza abbia già svolto due mandati consecutivi quale Presidente della fibis potrà essere rieletto per il terzo mandato solo con la maggioranza del 55% dei voti validamente espressi in assemblea. Detto quorum per l'elezione al terzo mandato non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.**
11. **Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il suddetto quorum, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il presidente uscente non potrà candidarsi. Il computo dei mandati si effettua dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale del CONI e del Presidente tenutesi il 19 maggio 2005.**

12. Nella votazione per il Consiglio si può indicare sulla scheda un numero di nomi pari al numero dei **consiglieri** da eleggere meno **due**, ad eccezione dell'ipotesi in cui ci sia da eleggere un solo candidato; sono nulle le schede che contengono **anche o** esclusivamente nomi di persone non candidate o nomi di candidati in numero superiore al massimo ammissibile; se la scheda contiene promiscuamente nomi di persone non candidate e di candidati, e questi ultimi non sono superiori al numero massimo di voti da esprimere, sono validi i voti espressi per i candidati e nulli gli altri; formata la graduatoria di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere.

Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.

13. In tutte le elezioni in cui due candidati riportino un uguale numero di voti, la graduatoria è stabilita mediante ballottaggio

Art. 27 – Il PRESIDENTE della FEDERAZIONE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.Bi.S., ne firma gli atti e per conto di essa assume impegni verso terzi, nei confronti dei quali solo la sua firma è vincolante; è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea nazionale del funzionamento generale della Federazione.
2. Egli promuove e coordina l'attività federale per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo del biliardo sportivo in campo nazionale ed internazionale, adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari, per i quali può - ove possibile - consultare, anche a mezzo telefax e/o e-mail i membri del Consiglio di presidenza. Tali provvedimenti devono successivamente essere sottoposti alla ratifica del C.F. nella sua prima riunione utile.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di presidenza, dei quali fissa l'O.d.G.e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Invita alle riunioni del Consiglio federale, Dirigenti, tesserati e ogni altra persona, anche estranea alla Federazione, la cui presenza sia ritenuta necessaria.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria, salvo i casi previsti dallo Statuto e convoca la prima riunione del Collegio dei revisori dei conti, entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione dell'Assemblea nazionale elettiva.
5. E' sua facoltà partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Organi federali - con esclusione di quelle di Giustizia e di Controllo - al fine di esplicitare il suo potere di vigilanza a norma dello Statuto. Non può, in nessun caso, sostituirsi agli Organi di giustizia o di controllo, ne' inserirsi nelle loro funzioni.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, la funzione di Presidente viene esercitata dal Vicepresidente vicario.
7. In caso di estrema necessità può convocare, con telegramma, fax o e-mail, l'Assemblea straordinaria non elettiva 15 (quindici) giorni prima della data fissata, invece di **30 (trenta)** giorni, dando contemporaneamente notizia degli argomenti all'ordine del giorno, oltreché del giorno, ora e luogo.
8. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente. Quest'ultimo resterà in prorogatio unitamente al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, fino all'Assemblea elettiva straordinaria, da convocarsi entro sessanta giorni dall'evento e da tenersi nei successivi trenta.
9. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vicepresidente vicario subentrerà l'altro Vicepresidente.
10. Il Presidente della F.I.Bi.S. può concedere grazia purché risulti scontata la metà della sanzione irrogata.
11. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva.
12. Il Presidente federale, su parere conforme del Consiglio federale, può proporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale l'attribuzione di cariche onorarie

Articolo 28 – Il CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente eletto da tutti gli aventi diritto al voto (Presidenti, rappresentanti degli atleti e rappresentanti dei Tecnici) e da 15 membri.

2. I 15 Consiglieri sono eletti :

- a) in numero di 4 (quattro) dagli affiliati delle singole Sezioni in rappresentanza paritetica;**
- b) in numero di 6 (sei) da tutti gli affiliati partecipanti all'Assemblea Nazionale ;**
- c) in numero di 3 (tre) dai rappresentanti degli Atleti ;**
- d) in numero di 2 (due) dai rappresentanti dei Tecnici .**

3. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie.

4. La F.I.Bi.S assicura forme di equa rappresentanza fra atleti e atlete.

5. Il Consiglio Federale elegge, nella sua prima riunione, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, fra i propri membri, due Vicepresidenti, uno dei quali con funzioni vicarie.

6. Partecipano alle riunioni del Consiglio Federale i Responsabili Nazionali di sezione con funzioni consultive senza diritto al voto.

7. Salvo in casi di decadenza anticipata, previsti dallo Statuto, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

Articolo 29 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Il consiglio federale è convocato mediante comunicazioni via fax o e-mail inviate almeno sette giorni prima della data della riunione.

2. Il Consiglio federale si riunisce:

- a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;**
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno otto componenti.**

2. Alle riunioni del Consiglio federale devono essere invitati a partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono altresì essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio o il Presidente riconoscano particolarmente qualificati e utili alle esigenze dell'attività federale.

3. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti 8 consiglieri incluso il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Il voto non è delegabile.

4. Funge da segretario il Segretario della F.I.Bi.S.

Articolo 30 – COMPETENZA del CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio federale è l'organo di gestione e amministrazione della federazione, dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive del CIO, del Coni e della propria assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali In particolare:

a) realizza i fini istituzionali

b) amministra i fondi che sono a disposizione della fibis

c) delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla giunta Nazionale del Coni per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e le norme sportive antidoping e) nomina i Responsabili nazionali di Sezione (R.N.S.);

f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

- g)ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;
 - h)delibera, se delegato dal Coni, il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive.
 - i)delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico;
 - l)emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
 - m)delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - o)determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
 - p)designa i membri onorari da proporre all'Assemblea nazionale;
 - q)delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;
 - r)esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
 - s)provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;
 - t)nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionale di competenza, i delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
 - u)nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati;
 - v)disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;
 - z)nomina, per un quadriennio olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli organi di giustizia;
 - az)concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
 - bz)elegge, nel suo seno, due Vicepresidenti e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;
 - cz)può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;
 - dz)è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.
2. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Articolo 31 – DECADENZA del CONSIGLIO FEDERALE

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
2. Le ipotesi di decadenza del consiglio Federale sono le seguenti:
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche

- b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
- c) dimissioni contemporanee, **in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni**, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

Articolo 32 – INTEGRAZIONE del CONSIGLIO FEDERALE

1. In caso di vacanze dei membri del Consiglio federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, lo stesso provvede a integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti e avevano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione immediata non fosse possibile per qualsiasi motivo, si dovrà procedere all'integrazione stessa come segue:
 - a) ove non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima;
 - b) ove l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata e sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Articolo 33 – Il CONSIGLIO di PRESIDENZA

1. Il Consiglio di presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da tre membri del Consiglio federale eletti nel proprio ambito.
2. **Il consiglio di presidenza è convocato mediante comunicazioni via fax o e-mail inviate almeno quattro giorni prima della data della riunione.**
3. Dovranno far parte del Consiglio di Presidenza almeno un rappresentante per ciascuna categoria (affiliati, atleti e tecnici).
4. Funge da segretario il Segretario generale senza diritto di voto.
5. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse alla competenza esclusiva di altri Organi.
Ad esso sono demandati:
 - a) il disbrigo degli affari correnti;
 - b) i provvedimenti di urgente attuazione che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione.
6. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
7. Alle riunioni del Consiglio di presidenza possono essere invitati, dal Presidente federale, Dirigenti e altre persone senza diritto al voto.

Articolo 34 – Il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da tre supplenti.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale. I suoi componenti sono eletti o nominati come segue:
 - a) il Presidente, due componenti effettivi e due componenti supplenti sono eletti dall'Assemblea nazionale;
 - b) due componenti effettivi ed un componente supplente sono nominati dal C.O.N.I.
3. Il Presidente del Collegio è eletto, in tale sua specifica qualità da tutte e tre le componenti.
4. Il Presidente ed i componenti elettivi del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti all'**albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili**.
5. Il Presidente viene eletto con votazione separata rispetto a quella degli altri componenti del Collegio.

In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi due maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi; il terzo ed il quarto quella di membri supplenti. In caso di parità di voti, precede in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Articolo 35 – COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo, anche di natura contabile, ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.B.I.S.;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
4. I Revisori dei conti effettivi possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.B.I.S. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
5. Sono cause di decadenza dalla carica di revisore dei conti:
 - a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza.;
 - d) la cancellazione o la sospensione dall'**albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili**.

ARTICOLO 36 – SOSTITUZIONI

1. Le ipotesi di sostituzioni e decadenza del collegio dei revisori dei conti sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile.
2. Se con i supplenti non si riesce a ricostituire il Collegio, deve essere indetta l'Assemblea nazionale per l'integrazione del Collegio, negli stessi termini previsti per la decadenza del Consiglio federale.

SEZ.II – ORGANI TECNICI FEDERALI

Articolo 37 – I RESPONSABILI NAZIONALI DI SEZIONE (R.N.S.)

1. L'attività federale si esplica **in relazione a tutte le discipline sportive contemplate dalla F.I.Bi.S. distinte per tipologia di disciplina** nelle seguenti Sezioni:
Sezione BOCCETTE – Sezione CARAMBOLA – Sezione POOL/SNOOKER – Sezione STECCA
2. I Responsabili nazionali di Sezione sono nominati dal Consiglio federale e durano in carica un anno.
3. I Responsabili nazionali di Sezione, nei limiti dei compiti loro attribuiti, provvedono a elaborare i programmi di attività e i regolamenti tecnici da sottoporre a deliberazione del Consiglio federale.
4. I Responsabili Nazionali di Sezione devono predisporre annualmente un piano di spese previste per il funzionamento delle Sezioni, un rendiconto dei contributi erogati a tal fine dal Consiglio federale, secondo le norme previste dal Regolamento organico e dal Regolamento di contabilità e amministrazione.
5. L'attività finanziaria delle Sezioni è soggetta all'approvazione del Consiglio federale e si svolge sotto il diretto controllo di quest'ultimo.
6. Per il conseguimento dei fini istituzionali federali sono costituite, in seno a ogni Sezione, le Commissioni tecnico – sportive nominate dal Consiglio federale su proposta del Responsabile nazionale di Sezione.
7. I Responsabili nazionali di Sezione propongono al Consiglio federale la deliberazione del Regolamento tecnico di gioco e le modifiche dello stesso.
8. I Responsabili nazionali di Sezione propongono al Consiglio federale la nomina di Commissari periferici, ove ne ricorra la necessità.
9. Il Responsabile nazionale di Sezione propone al Consiglio federale la nomina di un Responsabile nazionale degli Ufficiali di gara, che entrerà a far parte della Commissione federale Ufficiali di gara.

Sez. III – ORGANI PERIFERICI

Articolo 38 – L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'assemblea regionale è costituita dai presidenti degli affiliati, aventi **sede nella regione, con diritto di voto.**

L'assemblea regionale elettiva svolta al termine del quadriennio olimpico deve prevedere la partecipazione anche degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale Elettiva. I suddetti rappresentanti saranno votati esclusivamente dagli appartenenti alle rispettive categorie ai sensi dell'art. 13 commi 2, 3 e 4 del presente Statuto. Gli atleti e i tecnici aventi diritto al voto sono quelli appartenenti a csb aventi diritto al voto ed eletti dagli atleti e dai tecnici del proprio csb.

2. L'assemblea è indetta dal **Consiglio** regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo avviso spedito per raccomandata, telegramma, posta elettronica o altro mezzo purchè consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione, almeno **30** giorni prima del giorno dell'effettuazione, indirizzato a tutti gli affiliati, ai tecnici e agli atleti aventi diritto al voto, che si considerano a tutti gli effetti domiciliati presso la società di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea e **l'elenco degli** aventi diritto al voto. Copia della convocazione sarà pubblicata anche sul sito ufficiale della Federazione.
3. L'assemblea regionale ordinaria deve svolgersi al termine del quadriennio olimpico per il rinnovo delle cariche e deve essere svolta almeno quarantacinque giorni prima dell'assemblea nazionale elettiva.
4. I legali rappresentanti degli affiliati, oltre che i propri dirigenti, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea i Presidenti di affiliati della medesima regione di appartenenza, od in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono.

Ciascun Presidente o suo delegato può essere portatore, oltre alla propria di:

- 1(una) delega oltre le 20 (venti) associazioni e società votanti;
- 2 (due) deleghe oltre le 50 (cinquanta) associazioni e società votanti;
- 3 (tre) deleghe oltre le 100 (cento) associazioni e società votanti;
- 4 (quattro) deleghe oltre le 200 (duecento) associazioni e società votanti;
- 5 (cinque) deleghe oltre le 400 (quattrocento) associazioni e società votanti;
- 6 (sei) deleghe oltre le 800 (ottocento) associazioni e società votanti;

5. L'Assemblea regionale ordinaria elegge, con votazioni separate e successive:

- a) il Presidente del Consiglio regionale;
- b) cinque consiglieri eletti dagli affiliati, inclusi i membri paritetici del Consiglio Regionale (massimo quattro) , in rappresentanza di ogni sezione sportiva presente sul territorio;
- c) vota la relazione tecnico-morale e finanziaria del Consiglio regionale predisposta dal Consiglio medesimo;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

In sede di assemblea elettiva regionale si procede alla elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici votati esclusivamente dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici societari

6. La composizione della Commissione Verifica Poteri è deliberata dal Consiglio Regionale unitamente all'indizione dell'Assemblea e con le modalità contenute nel Regolamento Organico. La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea. Non possono far parte di dette Commissioni i candidati alle cariche elettorali.
7. L'Assemblea regionale in sessione straordinaria deve essere indetta a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più 1 (uno) degli affiliati aventi diritto al voto, appartenenti alla Regione, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più 1 (uno) dei componenti il Consiglio stesso.
8. L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio regionale, a ricostituire l'intero organo o a eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma degli articoli 31 e 32.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo e dai precedenti, l'Assemblea Regionale è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea Nazionale e per la partecipazione dei Rappresentanti alla stessa.
10. I membri del Consiglio federale, i consiglieri e i Presidenti dei Comitati regionali, i Presidenti dei Comitati provinciali nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

Articolo 39 – Il PRESIDENTE del CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto dall'Assemblea regionale, regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.I.Bi.S.
2. Rappresenta la F.I.Bi.S. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza, svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili ed è responsabile, unitamente al Consiglio regionale, del funzionamento del Consiglio medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio federale.
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale e, nei casi e nei termini stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea regionale.
4. Il Presidente del Consiglio regionale può invitare alle riunioni del Consiglio regionale i Presidenti o Delegati provinciali o altre persone di cui ritenga utile la presenza.
5. Il Presidente del Consiglio regionale controlla e coordina l'attività dei Comitati provinciali determinandone gli indirizzi, in conformità alle disposizioni della Federazione.
6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.Bi.S.

Articolo 40 – Il COMITATO REGIONALE

1. E' retto da un Consiglio composto così come previsto dall'art. 38 **quinto** comma lettere a) e b).
2. **I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono nel loro seno un Vicepresidente, nella loro prima riunione.**
3. Il Comitato regionale deve essere costituito qualora nella Regione siano presenti almeno 10 (dieci) affiliati con diritto di voto.
4. Nella Regione Trentino – Alto Adige, rispettivamente nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi periferici a livello regionale.
5. Il Consiglio regionale applica e fa applicare tutte le norme e le direttive emanate dagli Organi centrali, con la collaborazione dei Comitati provinciali.
6. Il Consiglio regionale:
 - a) delibera l'ordine del giorno delle Assemblee regionali, salvo i casi di richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria.
 - b) predisporre i rendiconti trimestrali dei contributi erogati dal Consiglio federale da sottoporre all'approvazione di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità e amministrazione.
 - c) predisporre la relazione tecnico – morale e finanziaria annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea regionale.

Articolo 41 – Il DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni ove non sia costituito il Consiglio regionale per assenza del numero di affiliati previsto dal precedente articolo 40, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Consiglio regionale secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Sino alla costituzione del Consiglio regionale svolge funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali in ambito regionale.
3. Ha l'obbligo di inviare, ogni 6 mesi, alla Federazione, una relazione sullo sviluppo organizzativo regionale, al fine di consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. **Il delegato dura in carica fino al termine del quadriennio olimpico.**

Articolo 42 – L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. Ove sia costituito o confermato il Consiglio Provinciale, l'assemblea provinciale è formata dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato con sede nel territorio provinciale
2. E' indetta dal Consiglio provinciale ed è convocata dal Presidente.
3. L'Assemblea provinciale ordinaria si riunisce almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'Assemblea nazionale elettiva, per il rinnovo delle cariche provinciali
4. L'Assemblea provinciale ordinaria elegge, con votazioni separate e successive:
 - a) il Presidente provinciale;
 - b) cinque consiglieri eletti dagli affiliati inclusi i membri paritetici (massimo quattro) del Consiglio Provinciale in rappresentanza di ogni sezione sportiva presente sul territorio;
 - c) vota la relazione tecnico – morale e finanziaria del Consiglio provinciale predisposta dal Consiglio stesso;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea provinciale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio provinciale, a ricostituire l'intero Organo o a eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 31 e 32.

6. L'Assemblea provinciale straordinaria deve essere convocata ogni volta che lo ritengano opportuno:
 - a) il Presidente della Federazione;
 - b) la metà più 1 uno dei membri del Consiglio provinciale;
 - c) la metà più 1 (uno) degli affiliati aventi diritto al voto;
7. In ogni caso la convocazione deve essere richiesta per iscritto e con le relative motivazioni.
8. Nell'Assemblea provinciale ordinaria elettiva è ammesso il rilascio ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto e appartenenti alla stessa Provincia di una sola delega, purché il numero degli affiliati aventi diritto al voto nell'ambito della Provincia sia superiore a **10 (dieci)**.
9. I membri del Consiglio federale, i Consiglieri e i Presidenti dei Comitati regionali, nonché i Presidenti dei Comitati provinciali, non possono rappresentare società, né direttamente né per delega.
10. Per quanto non contemplato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di Assemblee, contenute nel presente Statuto e nel Regolamento organico.

Articolo 43 – Il PRESIDENTE del COMITATO PROVINCIALE

1. Il Presidente del Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale, regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.I.Bi.S.
2. Rappresenta la F.I.Bi.S. ai soli fini sportivi, nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Consiglio provinciale, del funzionamento del Consiglio medesimo, nei confronti dell'Assemblea provinciale, del Consiglio regionale e del Consiglio federale.
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio provinciale e, nei casi e nei termini stabiliti convoca l'Assemblea provinciale.
4. Il Presidente del Consiglio provinciale può invitare alle riunioni del Consiglio provinciale i Presidenti, Atleti e Tecnici degli affiliati della Provincia o altre persone di cui ritenga utile la presenza.
5. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.Bi.S.
6. Il Presidente del Consiglio provinciale deve orientare l'attività del Consiglio nell'interesse della Federazione favorendo lo sviluppo delle quattro specialità.
7. Il Presidente del Consiglio provinciale è sottoposto al controllo del Consiglio federale e deve programmare l'attività provinciale in collaborazione e sotto il controllo e il coordinamento del Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 44 – Il COMITATO PROVINCIALE

1. E' retto da un Consiglio composto così come previsto dall' art. **40**
2. Il comitato provinciale potrà essere costituito qualora nella Provincia siano presenti almeno 10 (dieci) affiliati con diritto di voto.
3. Il Consiglio provinciale adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
4. Il Consiglio provinciale viene convocato possibilmente ogni mese, ma non meno di 1 (una) volta ogni 3 (tre) mesi, e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
5. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei componenti.
6. La convocazione del Consiglio provinciale può anche essere richiesta dalla metà più 1 (uno) dei componenti lo stesso, che ne facciano motivata richiesta al Presidente.
7. Il Consiglio Provinciale delibera la convocazione dell'Assemblea provinciale prevista dall'articolo **42**, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea provinciale straordinaria
8. **Predisporre la relazione tecnico-morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale.**
9. Per la decadenza del Consiglio provinciale nonché per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio federale.
10. Le norme di carattere tecnico – organizzativo sono esplicitate nel Regolamento organico.

Articolo 45 – Il DELEGATO PROVINCIALE

1. Nelle Province ove non sia costituito il Consiglio provinciale per assenza del numero di affiliati previsto dal precedente articolo 44 il Consiglio federale nomina un Delegato provinciale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Consiglio provinciale secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Sino alla costituzione del Consiglio svolge funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali in ambito provinciale.
3. Ha l'obbligo di inviare ogni 6 (sei) mesi, alla Federazione, una relazione sullo sviluppo organizzativo provinciale, al fine di consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. **Il delegato dura in carica fino al termine del quadriennio olimpico**

SEZ. IV – ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 46 – PRINCIPI INFORMATIVI della GIUSTIZIA FEDERALE

1. La Giustizia federale è amministrata in base al “Regolamento di giustizia” deliberato dal Consiglio federale secondo i principi dello Statuto e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. **La giustizia sportiva deve assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Consiglio Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Le controversie devono essere discusse in pubblica udienza. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo (90 giorni), pur nel rispetto del diritto alla difesa. Le decisioni devono essere motivate, anche se succintamente e contro quelle di primo grado deve essere sempre garantita l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia. Su richiesta della Procura, è consentita l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.**
3. Il fine di ottenere il rispetto delle norme statutarie e regolamentari federali, di assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play” (gioco leale), nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo e a qualsiasi scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, del diritto di difesa, della
4. facoltà di ricusazione del giudice nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia, nonché della possibilità di una revisione della sentenza nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi, non emersi né prevedibili al momento della sentenza definitiva. Deve, inoltre, essere garantita la possibilità di impugnazione di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
5. In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping
6. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice d'Appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
7. Tutti gli Organi di giustizia, anche se nominati dal Consiglio federale, godono di piena e completa autonomia e non sono soggetti a decadenza nel caso in cui la stessa si verifichi per il Consiglio federale. I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione

8. I componenti degli Organi di Giustizia della F.I.BIS devono essere laureati in giurisprudenza e sono nominati dal Consiglio Federale, durano in carica 4 anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico.
9. **I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed ai mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.**
Le norme che precedono si applicano oltre che al procuratore anche agli arbitri.

Articolo 47 – La COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE

1. **La Commissione d’appello federale è composta da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti tutti nominati dal Consiglio federale all’inizio del quadriennio olimpico, secondo le procedure del Regolamento di Giustizia.**
2. La Commissione d’appello federale giudica collegialmente in **seconda ed** ultima istanza, sugli appelli avverso le decisioni della Commissione di giustizia e disciplina, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di giustizia.
3. La Commissione d’Appello federale è altresì competente per la concessione della riabilitazione.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di 3 (tre) membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità si applica il principio del “favor rei”
5. I membri della Commissione durano in carica l’intero quadriennio olimpico.

Articolo 48 – La COMMISSIONE di GIUSTIZIA e DISCIPLINA

1. La Commissione di giustizia e disciplina è composta da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.
2. Essi vengono nominati dal Consiglio federale all’inizio del quadriennio olimpico secondo le procedure del Regolamento di giustizia.
3. La Commissione giudica in primo grado sui deferimenti avanzati dalla Procura Federale in relazione a fatti di rilevanza disciplinare commessi **da tutti i soggetti appartenenti alla federazione.**
4. La **commissione giudica** in secondo grado sui ricorsi avverso le sentenze del **Giudice Unico Nazionale e del** Giudice unico sportivo regionale.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di 3 (tre) membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il principio del “favor rei”.
6. I membri della Commissione durano in carica l’intero quadriennio olimpico.

Articolo 48 bis – GIUDICE UNICO SPORTIVO (G.U.S.)

1. **Il G.U.S. viene nominato dal Consiglio Federale e dura in carica il quadriennio olimpico;**
2. **Il G.U.S. giudica in prima istanza in ordine ai fatti commessi dai tesserati ed avvenuti nel corso di manifestazioni a carattere nazionale.**
3. **Giudica altresì in prima istanza sulle infrazioni tecnico sportive segnalate sul referto dal direttore di gara.**
4. **Giudica, infine, in prima istanza sui reclami adesso proposti in materia di violazione alle norme tecnico sportive.**
5. **I provvedimenti del G.U.S. sono appellabili davanti alla commissione di giustizia e disciplina.**

Articolo 49 – Il GIUDICE UNICO SPORTIVO REGIONALE (G.U.S.R.)

1. Il G. U. S. R. viene nominato dal Consiglio federale e ha sede presso ogni Consiglio regionale. Esso dura in carica il quadriennio olimpico.
2. Il G. U. S. R. decide in prima istanza **in ordine ai fatti commessi dai tesserati ed avvenuti nel corso di manifestazioni a carattere provinciale, regionale ed interregionale.**
Nel caso di gare interregionali è competente il giudice della regione in cui si svolge la competizione.

3. **Giudica altresì sulle infrazioni . tecnico sportive segnalate sul referto dal direttore di gara;**
4. **Giudica infine in prima istanza sui reclami ad esso proposti in materia di violazione alle norme tecnico-sportive.**
5. I provvedimenti del G. U. S. R. sono appellabili davanti alla Commissione di giustizia e disciplina.

Articolo 50 – Il PROCURATORE FEDERALE

1. Al Procuratore federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di giustizia federale, **in relazione a tutte le infrazioni disciplinari.**
2. **In particolare il Procuratore federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali, o formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.**
3. Il Procuratore federale, inoltre, può ricorrere alla **Commissione di Appello Federale avverso le decisioni emesse dalla Commissione di Giustizia e Disciplina.**
4. E' nominato dal Consiglio federale su designazione del Presidente federale e dura in carica l'intero quadriennio olimpico.
5. Può avvalersi di sostituti e di eventuali collaboratori nominati anch'essi, su sua indicazione, dal Consiglio federale.
6. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo ma ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. Il Procuratore federale astenuto è sostituito dal Sostituto Procuratore federale.

Articolo 51 - RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna
2. E' concessa dal Giudice di Appello quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

SEZ. V – ALTRI ORGANISMI

Articolo 52 – La SEGRETERIA FEDERALE

1. La F.I.Bi.S. si avvale di una Segreteria federale, retta dal Segretario generale che agisce nell'autonomia conferitagli dalla vigente legislazione in materia, nei limiti da essa derivanti.
2. Il Segretario generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
3. Il Segretario generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle Commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti, per ragioni di ufficio.
4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può delegare il dipendente più alto in grado.

Articolo 53 – NOMINA delle COMMISSIONI FEDERALI

1. Il Consiglio federale, con propria delibera, può sempre e comunque conferire incarichi e costituire Commissioni Federali stabilendone la composizione, i compiti e la durata per il migliore raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 54 – COMMISSIONE per la PROMOZIONE del SETTORE GIOVANILE

1. Il Consiglio federale istituisce la Commissione per la promozione del settore giovanile con carattere permanente.
2. La commissione è composta da tre membri. I compiti e le competenze della commissione sono regolati dal regolamento organico.

Articolo 55 – COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE NAZIONALE

1. **La Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale (C.T.A.) viene eletta dagli ufficiali di gara nazionali ed è composta da un Presidente e da 4 (quattro) componenti uno per ogni sezione.**
2. **I compiti e le competenze della C.T.A. sono disciplinati dal Regolamento organico e dai regolamenti di settore.**

TITOLO IV

CARICHE FEDERALI

Articolo 56 – REQUISITI di ELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani e abbiano raggiunto la maggiore età;
 - b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva del Coni o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - d) Siano tesserati regolarmente alla F.I.Bi.S. al momento del deposito della candidatura presso la Federazione
 - e) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, esercitate nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della F.I.Bi.S., dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa F.I.Bi.S. nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte
2. Possono candidarsi gli Atleti e i Tecnici regolarmente tesserati in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nelle rispettive categorie negli ultimi 10 anni prima di quello di svolgimento dell'assemblea
3. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale **direttamente collegata alla gestione della Federazione.**
4. Il requisito di cui al punto d) non è richiesto per i componenti il Collegio dei revisori dei conti e gli Organi di giustizia.
5. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
6. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il Coni, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal Coni stesso.
7. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, di anche uno solo dei requisiti elencati ai precedenti commi , o il venir meno nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalle cariche.

Articolo 57 – INCOMPATIBILITA’

1. La qualifica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
2. Le cariche di Presidente federale, di componente il Collegio dei revisori dei conti e di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, centrale e periferica nell’ambito della stessa Federazione.
3. Le qualifiche di Presidente e Consigliere federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal CONI..
4. Sono inoltre incompatibili con le cariche federali e con le cariche sociali, le qualifiche di ufficiali di gara, qualora i detti soggetti siano in attività di servizio continuativa. La qualifica di ufficiale di gara è incompatibile con la qualifica di tecnico
5. La qualifica di Presidente del Consiglio provinciale è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio regionale.
6. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto a optare per l’una o per l’altra delle cariche federali assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l’immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
7. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati.
8. qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Articolo 58 – DURATA delle CARICHE

1. **Le cariche federali hanno durata massima di 4 (quattro) anni cessano, comunque, allo** scadere del quadriennio olimpico anche nei casi di nuovi eletti infraquadriennali per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte.
2. **Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per il Presidente Federale.**

TITOLO V

PATRIMONIO e GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 59 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della F.I.Bi.S. è costituito da:
 - a) Immobilizzazioni, distinte tra immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) Patrimonio netto;
 - d) Debiti e fondi.
2. Tutti i beni del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 60 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L’esercizio finanziario della F.I.Bi.S. coincide con l’anno solare.
2. **Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l’approvazione del CONI, devono essere trasmesse a tutti gli affiliati oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale.**

3. La gestione della F.I.Bi.S. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito regolamento di amministrazione e contabilità.
4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni sono approvate del Consiglio Federale con cadenza annuale.
5. entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Federale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del Coni il bilancio di esercizio e le relazioni del collegio dei revisori dei conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal Coni.

TITOLO VI

NORME GENERALI

Articolo 61 – VINCOLO di GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli organi della F.i.Bi.S. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. **Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto Legge del 19 agosto 2003, n.220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280. Nelle materie predette è possibile il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art.806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia.**
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 62 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA e COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente del Collegio stesso e da 2 (due) membri; questi ultimi, nominati da ciascuno delle due parti, provvedono alla designazione del Presidente.
2. In difetto di accordo, la nomina è demandata alla Commissione di Giustizia e Disciplina.
3. La Commissione di Giustizia e Disciplina deve provvedere, se necessario, alla designazione dell'arbitro di parte.
4. Gli Arbitri, quali amichevoli compositori come espressamente convenuto e accettato, giudicano inappellabilmente secondo le modalità previste dal Regolamento di giustizia.
5. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 15 (quindici) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della F.I.Bi.S. che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Articolo 63 – TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO

1. Le controversie che contrappongono la F.I.Bi.S. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al **Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport**, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione, o, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia federale, **ad eccezione delle** controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, **a diecimila euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.**
2. **Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.**
3. Il procedimento è disciplinato dal **Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.**

Articolo 64 – DISPOSIZIONI di ATTUAZIONE

1. Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le norme attinenti al funzionamento della Federazione e alla pratica dello sport del Biliardo sono dettate dal Regolamento organico e dai Regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale.
2. I predetti regolamenti devono conformarsi , al pari dello Statuto, ai principi fondamentali e non contenere norme in contrasto con le direttive emanate dal C.O.N.I. medesimo Articolo.

Articolo 65 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi di legge.